

I contenziosi in cui è coinvolto l'INPS per un valore inferiore ai 500 euro, che risultano pendenti al 31 dicembre 2010, continuano a essere considerati estinti di diritto con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente.

Affinché si realizzi l'effetto estintivo del contenzioso, occorre il verificarsi contestuale delle seguenti quattro condizioni:

- per l'ambito previdenziale (ed assistenziale) della controversia occorre riferirsi alle materie di cui all'art. 442 c.p.c., e secondariamente, a tutte le controversie che tecnicamente hanno natura previdenziale;
- l'INPS deve essere parte in causa, non importa se dal lato passivo – come solitamente accade – o dal lato attivo;
- il processo deve essere pendente alla data del 31 dicembre 2010 (fa fede la data del deposito del ricorso) ma non deve essere ancora stata pronunciata sentenza (in assenza di specificazioni si intende anche non definitiva);
- il valore della controversia deve essere complessivamente inferiore (o pari) a euro 500.

In caso di estinzione della controversia le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ciò significa che non esiste liquidazione delle spese con accollo all'INPS. Di conseguenza, se non c'è accollo all'ente previdenziale, in ipotesi soccombente, le spese gravano su chi ha fatto causa all'Istituto previdenziale.